ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
Via G. Da Fiore s.n.c. – Tel.0962-961176; Fax 0962-961176
E-mail kric80600x@istruzione.it; Pec. kric80600@pec.istruzione.it
C.F. 91021210793 C.M. KRIC80600X
88900 Crotone (KR)

Personale Docente

Personale A.T.A.

Sigg. Genitori/Tutori/Affidatari

Alunne e Alunni

Oggetto: disposizioni per l'attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*";

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021* "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico;*

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

Considerato che il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

Considerato che il D.L. dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità …";

Considerato che l'art. 1 del Decreto-Legge111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

Considerato che il D.L 111/21 stabilisce "*Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ….. tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, **deve possedere e è tenuto a***

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021" (green pass)*;*

Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione *da parte del personale scolastico* ***è considerato assenza ingiustificata*** *e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;*

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che *le disposizioni relative al Green Pass* ***non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale*** *sulla base di idonea certificazione medica* ***rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute****;*

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata **una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021**;

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola;

Considerato che nella Nota tecnica n° 1237/2021, il MI esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno;

Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata, in via amministrativa, da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide, altresì, sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come "*assenza ingiustificata*" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di "*assenza ingiustificata*", al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è *sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde*;

D I S P O N E

1. che le lezioni, a partire dal 20 settembre 2021 si svolgeranno in presenza;
2. che il funzionamento dei laboratori sarà garantito in presenza, così come la didattica per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali;
3. **che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro**;
4. che è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

5. che il Personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre (salvo proroga), all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale delegato dal Dirigente;
6. che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde covid 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza;
7. che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà, di norma, all'ingresso nei singoli Plessi ma potrà avvenire anche in altre occasioni, nel corso della giornata, se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in precedenza;
8. **che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nella presente disposizione**;
9. che il Dirigente Scolastico, con proprio decreto, potrà emettere anche la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge n. 19/2020, in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione, convertito con Legge n. 35/2020.

Il Dirigente ringrazia e augura a tutti buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Falzarano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs. n.39/1993)